



204/2025

**Sent. n.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO**

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. **78575** del registro di Segreteria, proposto da XX, nato a omissis (omissis), il omissis (C.F. omissis), residente in omissis alla Via omissis n. omissis ed elettivamente domiciliato in Lecce alla Via 95° Reggimento Fanteria n. 139 presso lo studio dell'Avv. Ennio Maria Carrozzini (C.F. CRRNMR53P08F604P) del Foro di Lecce che lo rappresenta e difende, come da procura in atti, e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata: enniomariacarrozzini@pec.giuffre.it e l'utenza telefax: 0832/1835304.

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587) con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M) ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 e che dichiara per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it e l'utenza telefax 06.94527726

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 15 aprile 2025 per il ricorrente l'Avv. Carrozzini Ennio Maria e per l'INPS l'Avv. Filippo Mangiapane.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973, oltre rivalutazione ed interessi.

In particolare, il ricorrente ha dedotto come il Corpo degli Agenti di custodia, poi divenuta Polizia Penitenziaria, era all'epoca dell'arruolamento del medesimo un corpo militare a tutti gli effetti essendo stato solo successivamente "smilitarizzato". Ha quindi invocato l'applicabilità della richiamata disposizione e la relativa aliquota del 44%.

Con successiva memoria del 16 novembre 2023, il ricorrente ha dato conto dell'intervenuta modifica del quadro normativo applicabile alla fattispecie richiamando la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che all'art. 1 comma 101 ha previsto: "*Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in*

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*possesso, alla data del 31.12.1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'art. 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione della aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile” rivendicandone la interpretazione in favore di tutto il personale che, cessato dal servizio entro il 2021, abbia maturato un’anzianità contributiva utile inferiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995. A sostegno ha richiamato e trascritto gli esiti della pronuncia 41/2022 della Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello di questa Corte sottoponendone a critica gli esiti nella parte in cui ha dichiarato il diritto all’applicazione dell’aliquota del 2,44% limitatamente ai ratei maturati a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ha, quindi, concluso affinché questo Giudice Voglia dichiarare il diritto del ricorrente “coefficiente pensionistico del 2,44% della di lui base pensionabile per ogni anno di servizio utile ai fini pensionistici dallo stesso ricorrente maturato, e tutto ciò dal dì del dovuto sino all’effettivo saldo”. Il tutto con il favore delle spese.*

2. Con istanza del 17 novembre 2023 il ricorrente ha chiesto la trattazione del giudizio allo stato degli atti, rappresentando la propria impossibilità a comparire all’udienza fissata.

3. L’INPS costituitosi ritualmente con memoria del 16 maggio

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2024 ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso attesa l'omessa presentazione di espressa domanda amministrativa; nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso e in subordine per la declaratoria di cessazione della materia del contendere attesa l'attività avviata dall'Istituto finalizzata al ricalcolo del trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio 2022 (cfr. Circolare INPS n.44 del 23.3.2022). In ulteriore subordine ha invocato l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 26 giugno 2024, riscontrata l'assenza delle parti, il giudizio è stato rinviato, con ordinanza n. 104, all'udienza del 15 aprile 2025 per l'eventuale declaratoria di estinzione per inattività.

Nell'udienza pubblica del 15 aprile 2025 le parti hanno richiamato le difese rassegnate.

L'Avvocato del ricorrente ha segnalato l'intervenuto deposito dell'istanza amministrativa.

La causa, essendo matura, è stata introitata per la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Va preliminarmente valutata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa dell'INPS in ragione della omessa presentazione di istanza amministrativa tesa al ricalcolo del trattamento pensionistico.

L'eccezione è palesemente infondata risultando presentata dal

ricorrente, e ritualmente versata in atti, espressa istanza tesa ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento, avanzata per il tramite del difensore di fiducia con atto del 17.09.2020 (cfr. 3 memoria integrativa).

2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Oggetto del giudizio è l'applicabilità della disciplina dell'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 al personale in quiescenza della Polizia Penitenziaria, in quanto corpo di polizia ad ordinamento civile.

L'applicabilità di tale disciplina agli appartenenti ai Corpi di polizia ad ordinamento civile, come noto, è sempre stata esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte i cui approdi, in ragione del quadro normativo vivente all'atto della loro statuizione, non possono che ritenersi corretti (ex multis, sez. Toscana, n. 9/2020; sez. Piemonte, n. 255/2019; sez. Calabria n. 148/2019; sez. Emilia Romagna n. 142/2019; sez. Lombardia n. 8/2020; sez. Lazio n. 14/2020; sez. Veneto n. 33/2020; sez. Sardegna n. 168/2020; sez. Puglia n. 210/2020; Sez. Liguria n. 14/2020).

L'orientamento maggioritario ha posto concordemente in luce che l'art. 1, legge 15 dicembre 1990, n.395, istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria in cui è confluito il disciolto corpo degli agenti di custodia, espressamente lo ha definito un "*corpo civile*" (comma 1), facente parte delle "forze di polizia" (comma 3), al quale si applicano "*in quanto compatibili le norme relative agli impiegati civili dello Stato*" (comma 4). Su tali dati normativi, si

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

è escluso che, per la parte della pensione da liquidarsi secondo il sistema retributivo, avrebbe potuto trovare applicazione l'aliquota di rendimento di cui l'art. 54, t.u. n. 1092/1073, che ha come esclusivo destinatario il personale "militare". Tale percorso argomentativo ha tratto conforto anche nell'art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 443 del 1992, a mente del quale *"Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092"*.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Peraltro, pur dopo l'entrata in vigore della legge sulla "smilitarizzazione", agli agenti di Polizia penitenziaria è rimasto applicabile il regime di cui all'art.6, della l. 1543/1963 (espressamente fatto salvo dall'art. 14, 6 comma 2, della legge n. 395/1990, successivamente dal menzionato d.lgs. n. 442/1992, e ancora, dal d.lgs. n.179/2009, come modificato dall'allegato C del d.lgs. n. 213/2010), alla cui stregua il massimo della pensione era conseguito *"con trenta anni di servizio utile"* (comma 1), pur potendo accedere, *"al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile"* (con un'aliquota media di rendimento annuo pari al 2,2%), mentre *"per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento"* (comma 3).

Sul punto va ricordata la recentissima pronuncia della Corte

costituzionale (cfr.: C. cost., sent. 28 febbraio 2023, n. 33) investita, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*), siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria. La Corte ribadisce, da un lato, la facoltà per il legislatore di adottare gli interventi legislativi ritenuti opportuni per la razionalizzazione dei sistemi previdenziali e, dall'altro, l'insussistenza di un principio teso a garantire la piena omogeneità di regolazione tra dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione (“[...] *Il più favorevole trattamento riservato al personale militare – quanto al calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema cosiddetto misto della riforma del 1995, come risultante dal combinato disposto dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, nell'interpretazione accolta dalla citata giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti – non può assurgere a tertium comparationis, idoneo a implicare, sul piano della conformità all'art. 3 Cost., la necessaria estensione fin dall'epoca della smilitarizzazione (e*

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*quindi ex tunc) di tale normativa speciale al personale della Polizia penitenziaria”).*

Non vi è in sostanza alcun elemento di frizione con i principi costituzionali nel diverso trattamento riservato ai dipendenti dell’ordinamento civile e militare dello stato.

Il quadro è tuttavia oggi mutato con l’intervento del legislatore. Solo con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la problematica è divenuta oggetto di una specifica disposizione normativa che ha esteso, *expressis verbis*, in favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile la disciplina dell’art. 54 del d.P.R. 1092 del 1973.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L’art. 1, comma 101, testualmente recita: *“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”*; il successivo comma 102 *“Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno*

2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031”.

Il nuovo quadro normativo in materia, non si sottrae all'applicazione dei medesimi principi forniti dalle note pronunce delle SS.RR. sulla corretta declinazione del disposto dell'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973. In particolare, la spettanza del beneficio di cui all'art. 54 d.P.R. 1092/73 è collegata al possesso di due requisiti:

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 1) la cessazione dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni;
- 2) la presenza, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità di servizio anche inferiore a 15 anni.

Ed ancora, la sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni.

La successiva sentenza 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio debba spettare anche a coloro che presentavano al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

Entrambe le sentenze hanno precisato che il beneficio deve essere liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995.

C. conti, sez. riun., 1/2021/QM: *“La “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo*

*1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

C conti., sez. riun. 9 settembre 2021, n. 12/QM: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.*

4. Va a questo punto valutata la applicabilità, al caso di specie, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 atteso che il ricorrente è stato collocato in quiescenza (29.03.2018) in data antecedente all'entrata in vigore della citata disposizione (01.01.2022). Anche questo aspetto è stato sottoposto al vaglio di questa Corte (cfr. Sezione II – Giurisdizionale Centrale di Appello – Sent.

41/2022 del 09.02.2022) con approdi ermeneutici che meritano di essere condivisi.

Sul punto vanno richiamati i principi generali che regolano la successione di leggi nel tempo (art. 11 preleggi), in virtù dei quali la legge non ha effetto che per l'avvenire.

Tali principi vanno correttamente applicati al caso di specie, ove si è di fronte ad una prestazione (trattamento pensionistico) a carattere periodico i cui effetti sono destinati a prodursi per l'intera vita del beneficiario e le cui peculiari finalità divengono elementi essenziali nell'interpretazione ed applicazione della norma.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Appare logico, corretto e legittimo ritenere che gli effetti della novella in argomento (introdotta nel 2021 ed entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2022) si debbano produrre anche in favore dei soggetti già collocati in quiescenza in data antecedente pur se con effetto limitato ai ratei di pensione maturati a decorrere, appunto, dalla data di entrata in vigore della norma in parola. Tale interpretazione si pone da un lato in linea con la ratio della disposizione, anche in prospettiva costituzionalmente orientata e, dall'altro, garantisce il rispetto delle esigenze di razionalizzazione e rispetto per le conseguenze che riverberano sulla finanza pubblica.

Atteso quanto esposto, non può trovare accoglimento la domanda del ricorrente tesa ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento sin dalla data di

collocamento a riposo, atteso il chiaro tenore delle disposizioni legislative esaminate e succedutesi nel tempo in materia.

L'INPS, a sua volta, pur avendo dato conto di avere fornito ai propri uffici gli indirizzi utili ai fini della riliquidazione dei trattamenti pensionistici in conformità allo *jus superveniens* e ai noti principi forniti dalle Sezioni Riunite, non produce in questa sede alcun provvedimento utile a dare prova dell'avvenuto adempimento non potendo, pertanto, trovare accoglimento l'invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sussiste, in conclusione, il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo secondo i principi esposti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Alle somme devono essere aggiunti interessi e rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c. – senza cumulo – rivalutazione spettante solo se e per la parte che sopravanza gli interessi legali).

5. Le spese seguono la soccombenza e, atteso il parziale accoglimento della domanda, devono essere liquidate in complessivi € 1.000,00.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in

godimento mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% annuo di cui all'art. 54 d.P.R. 1092/1973, a decorrere dal 1° gennaio 2022; condanna l'INPS al pagamento dei ratei arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei termini e limiti di cui in motivazione e delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.04.2025  
per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.